

Accordo del Distretto
Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra
Morenica e Naviglio di Ivrea”

Art. 8 del Regolamento Regionale recante: “Individuazione e disciplina dei Distretti del Cibo. Articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)”
Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

Accordo del Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea”
Coordinamento attività: Stefano Davide Murgese - SEAcop STP; Dott. G. Spiller
Collaboratori: Dott. Agr. M. Invernizzi

SEAcop STP

Servizi per gli ecosistemi
e le attività Agro-forestali e ambientali

C.so Palestro, 9 10122 Torino
Tel: 011/3290001 fax: 011/366844

C.F. / P. IVA / C.C.I.A.A.
n. 04299460016
Albo Soc. coop n. A121447

web: www.seacop.com
mail: info@seacop.com



Accordo del Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea”

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R “Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)”, viene definito l’Accordo del Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea” (di seguito Accordo di Distretto), regolato dagli articoli che seguono.

NORME GENERALI

(art. 8, comma 1, lett. a), b) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 1. Ambito territoriale interessato dal Distretto

L’ambito territoriale del Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea” include i territori dei seguenti comuni: Alice Castello, Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Cossano Canavese, Ivrea, Maglione, Mongrando, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Vestignè, Villareggia, Borgo d’Ale, Moncrivello, Cavaglia, Cerrione, Donato, Dorzano, Magnano, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Torrazzo, Viverone, Zimone, Zubiena.

Art. 2 Forma giuridica che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento

A seguito del riconoscimento da parte della Regione Piemonte il Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea” potrà acquisire la personalità giuridica ai sensi del D. Lgs. n. 361 del 10 febbraio 2000.

L’associazione potrà ottenere il riconoscimento giuridico ed acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione presso il Registro regionale delle persone giuridiche private (delibere della Giunta regionale n. 39-2648 del 2/4/2001 e n. 1-3615 del 31/7/2001).

I termini del presente Accordo diverranno parte dello Statuto dell’Associazione.

La sede legale è ubicata temporaneamente presso il Comune di Burolo. In fase di costituzione dell’Associazione Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea” questa potrà essere ubicata in altro Comune, che comunque dovrà risultare tra quelli dell’ambito territoriale del Distretto.

Il soggetto Referente incaricato della presentazione del dossier di candidatura per il riconoscimento del Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea”, secondo la procedura definita dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R, è individuato nella persona del Sindaco di Burolo, Comune a cui è stato affidato il coordinamento delle attività di predisposizione del dossier.

Successivamente alla costituzione dell’Associazione si provvederà ad individuare le modalità di finanziamento e riparto dei costi tra i soggetti aderenti.

Art. 3 Scopo e finalità dell’Accordo di Distretto

L’Accordo di Distretto è definito al fine di perseguire l’obiettivo di fornire sostegno alle imprese e agli attori operanti nelle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

Il presente accordo non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire le seguenti finalità civiche e di utilità sociale

mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate di seguito e nel successivo art. 4:

- promuovere lo sviluppo territoriale;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale;
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

Art. 4 Attività

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, l'Associazione Distretto del Cibo e del Vino "Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea" potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- valorizzare l'identità del Distretto del Cibo e del Vino "Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea" e del relativo ambito territoriale;
- promuovere i prodotti e le eccellenze storiche, culturali e sociali del territorio del Distretto del Cibo;
- promuovere l'innovazione, la competitività per favorire possibilità occupazionali nel sistema agroalimentare, ricettivo, fruitivo e culturale del territorio di riferimento;
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela delle risorse del territorio in tutti gli ambiti, agricolo, turistico, culturale ed enogastronomico;
- tutelare il paesaggio e gli ecosistemi, naturali ed antropici, per garantire la resilienza del territorio e la sua capacità di adattamento ai cambiamenti climatici;
- promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- favorire l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- individuare fonti di che possono contribuire allo sviluppo del Distretto;
- promuovere il Distretto e le sue eccellenze in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- altre attività connesse e complementari alle precedenti.

MODALITÀ E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI

(art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 5 Aderenti all'Accordo del Distretto del Cibo

Possono aderire all'Accordo:

- le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati, operanti in settori diversi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche tra comparti afferenti alla filiera agroalimentare;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni,

le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;

- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali o sociali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della L.R. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.

Tutti gli aderenti all'Accordo di Distretto hanno i seguenti obblighi:

- osservare i termini dell'Accordo di Distretto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell'Accordo di Distretto;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Accordo di Distretto.

L'ammissione all'Associazione Distretto del Cibo e del Vino "Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea" avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione di domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- versamento della quota associativa definita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- dimissioni da una carica e/o recesso;
- assunzioni di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme del Distretto del Cibo.

Con regolamento approvato dall'Assemblea del Distretto saranno definite le condizioni e le modalità di ammissione e di rinnovo, oltre alle cause e al procedimento di esclusione.

I soggetti "aderenti" al Distretto saranno classificati come segue:

- aderenti promotori: i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Distretto (di cui all'allegato 1 del presente documento) inviato alla Regione Piemonte per il riconoscimento del Distretto del Cibo e del Vino "Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea" ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R;
- aderenti ordinari: i soggetti che aderiscono al Distretto in una fase successiva al riconoscimento.

Art. 6 Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende partecipanti al Distretto

Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole ed associate, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti/impegni:

- imprese con programmi aziendali coerenti con gli obiettivi, le finalità e le attività del Distretto;
- imprese impegnate nell'utilizzo e promozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
- impegno ad utilizzare prodotti prevalentemente locali;
- impegno a sottoscrivere un codice etico con impegni di responsabilità sociale;
- altri requisiti ritenuti in sintonia con le finalità del Distretto.

Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo del Distretto del Cibo.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Art. 7 Organi del Distretto del Cibo

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO E REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA (art. 8, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R; art. 12, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 8 Assemblea del Distretto

Nell'Assemblea di Distretto hanno diritto di partecipare e votare tutti gli aderenti al Distretto in regola con le condizioni previste per l'adesione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta:

- almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea del Distretto deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione recapitato almeno 10 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, compresa la posta elettronica.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per deliberare le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

È vietato il voto segreto.

Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea

Spettano all'Assemblea del Distretto le seguenti competenze:

1. nominare il Consiglio Direttivo, con le limitazioni di cui all'art. 10;
2. nominare e revocare, il soggetto monocratico incaricato delle funzioni di controllo e della revisione legale dei conti, qualora si verificano le condizioni per cui risulti necessaria tale figura;
3. procedere all'esame e all'approvazione del bilancio preventivo;
4. procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio consuntivo;
5. deliberare le linee di indirizzo del Distretto;
6. approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
7. approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto
8. verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano del Distretto;
9. discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria;
10. deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
11. approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
12. deliberare le modifiche dello Statuto;
13. deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
14. proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;
15. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi del Distretto.

MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, sempre in numero dispari, da un massimo di undici membri, comunque non inferiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo possono essere individuati tra i membri dell'Assemblea del Distretto, o tra soggetti esterni all'Assemblea, che per competenze tecniche o professionali risultano idonei a ricoprire tale incarico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea. Si riserva ai soci aderenti promotori la nomina di 1/4 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Non sono previsti compensi o indennità ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Distretto del Cibo e del Vino "Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea".

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di seguito elencati:

1. nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
2. predisporre il Piano del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea del Distretto;
3. attuare il Piano del Distretto e redigere una relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Distretto e da trasmettere alla competente autorità regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo;
4. definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
5. promuove le relazioni, le iniziative e il confronto con Istituzioni pubbliche ed Enti di varia natura;
6. predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
7. stabilire la data di convocazione dell'Assemblea del Distretto;
8. proporre la quota annuale di adesione all'Associazione;
9. elaborare le proposte di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
10. deliberare la partecipazione ad enti o società;
11. deliberare l'ammissione e la motivata esclusione degli aderenti.

Tutti i compiti non espressamente indicati nell'elenco del presente articolo sono subordinati alla valutazione e votazione da parte dell'Assemblea del Distretto del Cibo.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente del Distretto del Cibo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità in caso di conflitto di interessi.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Non sono previsti compensi o indennità al Presidente dell'Associazione Distretto del Cibo e del Vino "Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea".

Art. 13 L'Organo di controllo e revisione legale dei conti

Qualora si verificano le condizioni che rendono necessaria la nomina di un organo monocratico di vigilanza sull'Associazione, questo potrà essere rappresentato dal Revisore unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti da norme di legge anche in relazione alle attività svolte.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea del Distretto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

FINALITÀ DEL PIANO DEL DISTRETTO

(art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 14 Finalità e obiettivi del Piano del Distretto

Il Piano del Distretto viene redatto su mandato dell'Assemblea del Distretto per definire le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

OBIETTIVO GENERALE del Piano del Distretto del Cibo e del Vino “Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea” è la promozione dell'identità del territorio di riferimento, delle sue produzioni e della sua cultura per favorire un processo di sviluppo locale inclusivo e sostenibile.

Gli obiettivi specifici del Piano sono articolati nei seguenti punti:

1. Gestione sostenibile del territorio e del suo capitale naturale
 - Promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali (suolo, acqua, patrimonio boschivo), gli ecosistemi, i servizi da essi erogati, e la diversità degli elementi del paesaggio quali elementi di identità e di attrazione
 - Promuovere pratiche sostenibili in agricoltura per la qualificazione delle produzioni e la competitività
 - Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche in forma collettiva
 - Promuovere forme di ricomposizione fondiaria per rafforzare le filiere esistenti e attivarne di nuove legate alla gestione sostenibile delle aree boscate
2. Incremento della competitività, promozione delle produzioni locali e dell'offerta turistica del territorio
 - Promuovere le iniziative di turismo outdoor sostenibile quale elemento di salubrità, rispetto del territorio e della sua cultura
 - Promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole e la collaborazione con il settore enogastronomico-ricettivo
 - Promuovere l'economia circolare e la valorizzazione dei sottoprodotti, con particolare riferimento al settore agricolo
3. Qualificazione delle professionalità e innovazione nelle competenze
 - Promuovere le competenze professionali con particolare attenzione al tema della sostenibilità quale elemento di incremento dell'efficienza dei processi produttivi, della redditività e di riduzione degli impatti
 - Promuovere la collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti di formazione per percorsi di qualificazione mirati alle esigenze delle aziende del territorio
 - Promuovere la diffusione delle nuove tecnologie per aumentare la competitività e incrementare la possibilità di reddito aziendale
4. Promozione del distretto e reti di collaborazione
 - Promuovere il distretto e le sue eccellenze agricole, enogastronomiche, turistiche e culturali
 - Promuovere la collaborazione con gli enti di ricerca per l'individuazione di soluzioni di adattamento climatico, l'incremento del valore aggiunto delle produzioni e del flusso di servizi ecosistemici degli agroecosistemi
 - Promuovere e tutelare la rete sentieristica del distretto per consolidare ed espandere l'offerta di prodotti e servizi
 - Promuovere la collaborazione tra i settori del comparto agroalimentare e del comparto turistico,

Art. 15 Durata e struttura del Piano del Distretto

Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;
- la correlazione delle azioni previste con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente Accordo di Distretto;
- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;
- il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del Consiglio Direttivo o di altro soggetto aderente all'Associazione, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico e deve essere approvato dall'Assemblea del Distretto come previsto dall'art. 9 del presente Accordo di Distretto.

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio del Distretto è formato da:

- entrate da quote associative;
- donazioni o lasciti testamentari di terzi;
- proventi dell'attività associativa;
- ogni bene mobile, immobile e utilità comunque pervenute al Distretto nello svolgimento delle proprie attività.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini di esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi del distretto, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

Art. 17 Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio, oppure entro 6 (sei) mesi in caso di particolari e documentate difficoltà, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13 – 2446 del 28/3/2006.

Art. 18 Scioglimento

Il Distretto si scioglie per volontà di tre quarti degli associati con deliberazione che individui le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 19 Disposizioni generali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.